

(N. 1212)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RUFFINO, MANCINO, ALIVERTI, COCO, COSTA, DI LEMBO, LIPARI, CURELLA, D'AMELIO, MELANDRI, CASTELLI, MEZZAPESA, BALDI, NERI, LAPENTA, PATRIARCA, BOGGIO, PINTO Michele, SAPORITO, DEGOLA, CENGARLE, IANNI, CONDORELLI, RUBBI, D'AGOSTINI, COLOMBO Vittorino (V.), MASCARO, VENTURI, BERLANDA, CAMPUS, FERRARA Nicola, CODAZZI e CECCATELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 1985

#### Modifiche alle norme riguardanti le imposte sulle successioni e donazioni

ONOREVOLI SENATORI. — A distanza di oltre dieci anni dall'entrata in vigore della disciplina sull'imposta di successione, si palesa la necessità di introdurre al testo modifiche atte a rendere la normativa consona ai tempi, ivi compresa la tabella determinante le aliquote e le percentuali.

In questo periodo si è assistito ad una notevole variazione dei valori del mercato immobiliare in dipendenza del mutato potere di acquisto della lira a causa dell'inflazione e del diverso costo del denaro come riflesso della politica economico-finanziaria internazionale ed inoltre ad una serie d'interventi della Corte costituzionale e della magistratura di ogni ordine sulla tematica fiscale.

Il presente disegno di legge si propone di adeguare le previsioni agli indirizzi deducibili dalle pronunzie giurisprudenziali ed al-

la realtà sociale per la quale le tensioni maggiori derivano dal problema abitativo. Si è pensato, quindi, ad una serie di modifiche che ruotino attorno a queste due costanti: la variazione dei costi dal 1972 ad oggi dell'ordine del 450 per cento circa ed il riconoscimento dell'abitazione o meglio del diritto ad essa senza aggravii, a volte eccessivi, per chi è nella situazione di godimento di un diritto o di un interesse difficilmente contestabile almeno *de facto*. Se è vero che il diritto è espressione delle attese della società nel suo divenire e che la tutela della proprietà esce rafforzata quando è strettamente correlata con situazioni obiettivamente rilevanti in quanto riferite a necessità recepite come essenziali dalla coscienza popolare, è evidente che occorre evitare ogni intento giugulatorio nella normativa.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E con tale caratteristica si presenta la norma che impone sacrifici finanziari eccessivi per effetto della inerzia del legislatore.

A parte qualche perfezionamento o meglio completamento del testo iniziale anche secondo la *ratio* che animò il legislatore del 1972, si ritiene essenziale, accanto alla nuova ipotesi di tabella, introdurre una causa di esenzione dall'imposta in dipendenza della abitazione effettiva estesa anche all'esonero dall'INVIM.

Su questa ipotesi, come è noto, si è già pronunciata la Corte costituzionale, tanto

che non sarebbe ultroneo ipotizzare una nuova disciplina con riferimento ai modi di acquisto diversi dalla compra-vendita; ci pare doverosa l'astensione, in questa sede, da ogni tentativo di modifica radicale surrettizia dell'imposta e ci si limita alla fattispecie trattata.

Si ritiene che le considerazioni sin qui svolte siano più che sufficienti a raccogliere un consenso generale, augurandoci che il disegno di legge possa venire sollecitamente esaminato ed approvato.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. - (*Esenzioni*). — Sono esenti dall'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni e quelli a favore di enti pubblici, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, nonché di altri enti con personalità giuridica, senza fini di lucro, che abbiano come scopo esclusivo o prevalente l'assistenza, la beneficenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione, il culto religioso o altre finalità di pubblica utilità.

I trasferimenti a favore di enti pubblici e privati, diversi da quelli indicati nel comma precedente, senza fini di lucro, sono esenti dalla imposta qualora siano stati espressamente disposti per le finalità di cui al comma medesimo.

Nell'ipotesi di cui al secondo comma l'ente beneficiario deve dimostrare, a richiesta del competente ufficio del registro, entro cinque anni dalla data di apertura della successione o dalla data della donazione, di avere impiegati i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro vendita o cessione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso decade dall'esenzione ed è tenuto al pagamento dell'imposta, con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.

Per gli enti pubblici esteri e per le fondazioni e associazioni costituite all'estero le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocità.

Sono altresì esenti dall'imposta i trasferimenti a favore del coniuge e degli ascendenti o discendenti conviventi limitatamente alla casa di abitazione a condizione che l'erede sia residente e domiciliato in essa e che il valore dell'immobile non sia superiore a lire 200 milioni.

Sono, infine, esenti dall'imposta i trasferimenti di azienda a favore dei discendenti facenti parte dell'impresa familiare ».

#### Art. 2.

Al terzo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, le parole: « dieci milioni » sono sostituite dalle seguenti: « cinquanta milioni ».

#### Art. 3.

L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è sostituito dal seguente:

« Art. 8. - (*Attivo ereditario*). — L'attivo ereditario è costituito da tutti i beni e i diritti trasferiti per causa di morte, ad esclusione di quelli non soggetti all'imposta ai sensi degli articoli 2 e 3.

Nell'attivo si considerano compresi denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore complessivo netto dell'asse ereditario detratte le fasce esenti di cui alla tariffa allegata, anche se dichiarati per un importo minore, salvo che siano dichiarati e analiticamente indicati in inventario per il minore importo idoneamente dimostrato.

Si considera mobilia l'insieme dei mobili destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni, compresi i beni di valore artistico non facenti parte delle collezioni di cui all'articolo 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 ».

#### Art. 4.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, sono sostituiti dai seguenti:

« Si considerano compresi nell'attivo ereditario i beni e i diritti soggetti ad imposta che siano stati trasferiti a terzi a titolo oneroso negli ultimi tre mesi di vita del defunto, salvo che il decesso sia avvenuto per sinistro o a seguito di calamità.

La disposizione del precedente comma non si applica per i beni e i diritti la cui produzione o commercio rientra nell'attività propria dell'impresa o della professione esercitata dal defunto ».

#### Art. 5.

Nel terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera *c*) la parola « sei » è sostituita con la parola « tre »;

2) alla lettera *d*) le parole « duecentomila » e « centomila » sono rispettivamente sostituite con le parole « un milione » e « cinquecentomila ».

#### Art. 6.

All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 9) i crediti verso lo Stato e gli enti locali ».

#### Art. 7.

Al primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, dopo la parola « imprese » è aggiunta l'espressione « o di attività professionale ».

#### Art. 8.

All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Sono ammessi in deduzione i debiti di qualsiasi natura derivanti da responsabilità civile del defunto ».

#### Art. 9.

Nel secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, la parola « cinquecentomila » è sostituita con le parole « tre milioni ».

## Art. 10.

La lettera *a*) dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è soppressa.

Nella lettera *b*) dello stesso articolo 19 le parole « cinquanta milioni » sono sostituite con le parole « duecentocinquanta milioni » e le parole « un terzo » con le parole « la metà ».

## Art. 11.

Dopo l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è aggiunto il seguente:

« Art. 19-bis. - (*Non applicabilità dell'imposta comunale sull'incremento di valore*). — L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, non si applica in presenza di trasferimento di beni immobili per successione ».

## Art. 12.

Nel secondo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, dopo le parole « riguardo alla » sono inserite le parole « più recente ».

## Art. 13.

Dopo il primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è aggiunto il seguente:

« L'adesione può essere espressa dai singoli eredi o legatari anche in tempi differenti e con forme di consenso diverse dalla sottoscrizione, secondo modalità stabilite dall'Amministrazione finanziaria ».

## Art. 14.

Al terzo comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, la parola « quindici » è sostituita con la parola « settantacinque ».

## Art. 15.

La tariffa sull'imposta sulle successioni e donazioni allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è sostituita con la seguente:

## TARIFFA

## IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

## Aliquote e percentuali per scaglioni

VALORE IMPONIBILE (scaglioni in milioni li lire)	Aliquote sul valore globale dell'asse ereditario	Fratelli sorelle e affini in linea diretta	Altri parenti fino al quarto grado e affini fino al terzo grado	Altri soggetti
fino a 10 . . .	—	—	—	3
da 10 a 17,5 . . .	—	—	3	4
da 17,5 a 25 . . .	—	3	4	6
da 25 a 50 . . .	—	5	7	10
da 50 a 100 . . .	—	7	10	13
da 100 a 150 . . .	—	8	11	15
da 150 a 250 . . .	2	9	12	17
da 250 a 500 . . .	4	11	14	19
da 500 a 750 . . .	7	12	16	21
da 750 a 1.000 . . .	10	14	18	24
da 1.000 a 1.500 . . .	15	15	21	28
da 1.500 a 2.000 . . .	20	20	24	30
oltre 2.000 . . . . .	27	22	27	32

## Art. 16.

Entro il mese di febbraio di ciascun anno a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze provvede con proprio decreto alla variazione degli importi indicati nei singoli articoli e nella tariffa di cui alla presente legge in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT assunto per il calcolo della variazione dell'equo canone registrato nel corso dell'anno precedente.

## Art. 17.

La presente legge si applica alle successioni apertesi o non ancora definite dopo il 1° luglio 1985.